



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE IN CONDIZIONE DI LIMITATA AUTONOMIA. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) MARGHERITA GRAZIOLI DI POVO. SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PERIODO 01.05.2023 - 30.04.2028.

Il giorno 27.04.2023 ad ore 18.06 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Carli Marcello**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Fiori Francesca**

**El Barji Assou**

**Filosi Luca**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Lenzi Walter**

**Maule Chiara**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Robol Andrea**

**Frachetti Piergiorgio**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Zanetti Cristian**

**Zappini Federico**

**Merler Andrea**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Silvia**

e pertanto complessivamente presenti n. 27, assenti n. 13, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/14 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal primo gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 di riforma istituzionale, definita in connessione con la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che costituiscono nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

richiamato l'art. 2, comma 4, lettera e) dello Statuto comunale a mente del quale "il Comune favorisce la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione ad una politica orientata verso la terza età e ai progetti che la riguardano";

visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 22 dicembre 2022 n. 168, che prevede all'interno dell'area strategica "Siamo comunità" l'obiettivo strategico "Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità e di partecipazione", declinato nell'obiettivo operativo "Favorire l'invecchiamento attivo della popolazione e tutelare le fragilità incrementando i servizi di prossimità e favorendo l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per mantenere l'autonomia della persona anziana";

rilevato in particolare che, ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale 28 maggio 2022 n. 911 che aggiorna il primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura, rientrano tra le competenze di livello locale quali servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare l'abitare accompagnato per anziani, quale servizio residenziale, il centro servizi per anziani, il bagno e doccia assistiti su invio del servizio sociale territoriale (quali servizi semiresidenziali), i pasti a domicilio nonché il servizio pasti presso struttura;

richiamato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020 n. 173, che individua i criteri e le modalità organizzative che gli Enti devono rispettare per ricevere l'accreditamento per svolgere i servizi socio-assistenziali per conto dell'Ente pubblico (art. 20 della Legge provinciale 13/2007);

ricordato altresì che l'articolo 6 rubricato "Funzioni dei comuni" della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" al suo comma 4 così dispone: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica";

atteso inoltre che in attuazione della riforma del welfare anziani introdotta nel 2017 con Legge provinciale 16 novembre 2017 n. 14 è stato istituito Spazio Argento, modulo organizzativo incardinato all'interno dei Servizi sociali territoriali quale snodo di connessione fra cittadini, servizi e percorsi di assistenza da implementare anche in un'ottica di filiera di servizi integrati e multidisciplinari in base alla natura e alla complessità dei bisogni;

preso atto che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) Margherita Grazioli trae origini dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo Margherita Grazioli", fondata nel 1891 a seguito di lascito testamentale della signora Margherita Grazioli che nominava suo erede il Comune di Povo con l'obbligo di erigere, immediatamente dopo la sua morte, nella villa a Sprè, un "ospitale" per i poveri della comunità;

rilevato che, come precisato all'articolo 3 dello Statuto dell'A.P.S.P. nel testo da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2017 n. 49, l'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale, è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e, in particolare, contribuisce alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali ed eroga e promuove, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi

nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli Enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria e dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento;

rilevato inoltre che, sempre ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, le attività svolte dall'Azienda riguardano i settori sia della prevenzione con iniziative specifiche sotto l'aspetto psico-fisico e/o culturale, sia della cura e riabilitazione realizzando servizi residenziali atti ad ospitare persone diversamente abili, autosufficienti o non autosufficienti (o in stato di coma vegetativo) provvedendo al loro mantenimento ed alla loro assistenza e cura in campo sociosanitario. L'Azienda inoltre può promuovere e realizzare servizi socio-sanitari alternativi e integrativi alla residenzialità al fine di consentire alle persone socialmente deboli e/o psico-fisicamente fragili una permanenza più a lungo possibile presso la loro abitazione o presso apposite residenze (alloggi protetti) dotate anche di supporti tecnologici atti a consentirne tale permanenza;

evidenziato altresì che, tra gli scopi statutari dell'Azienda, rientrano anche lo svolgimento di attività strumentali volte a ottimizzare i servizi offerti e l'aggiornamento, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, delle volontà originarie dei fondatori dell'Ente che prevedevano attività di assistenza e beneficenza in favore di ammalati poveri residenti nell'ex Comune di Povo;

atteso inoltre che, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto l'ambito territoriale principale dell'attività dell'Azienda è costituito dal territorio del Comune di Trento;

considerato che l'A.P.S.P. Margherita Grazioli attualmente offre alla cittadinanza, prevalentemente anziana, un insieme integrato di servizi quali: Residenza Sanitaria Assistenziale, (posti base, posti sollievo e posti a pagamento), Alloggi protetti, Centro Diurno, Centro Servizi per Anziani, Servizio di mensa aperta, Pasti a domicilio, prestazioni di cura e igiene, Punto prelievo e punto riabilitativo per esterni nonché servizi innovativi quali "Casa Melograno";

ricordato altresì che i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'Azienda sono risalenti e promananti dalla volontà, fatta propria da entrambi gli Enti, di realizzare sull'area di Villa Cavagna un "Centro polifunzionale per anziani" connesso e strutturalmente collegato all'adiacente edificio di proprietà dell'Azienda destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale al fine di incrementare e valorizzare tutte le sinergie gestionali e prestazionali relative ai diversi servizi offerti in particolare alla popolazione anziana;

atteso che, da ultimo, i rapporti tra i due Enti sono regolati dalle convenzioni, in essere, di seguito indicate:

- convenzione n. 29.326 racc. di data 31 dicembre 2018 relativa agli interventi di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane ed adulte in condizioni di limitata autonomia,
- convenzione n. 19.121 racc. di data 09.06.2005 relativa agli alloggi protetti ed ai monocalci ad uso posto sollievo R.S.A.,
- convenzione n. 19.118 racc. di data 09.06.2005 e atto aggiuntivo n. 23.433 racc. di data 06.06.2012 relativi al Centro diurno e al Centro Servizi per anziani;

accertato che con determinazione della Provincia di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 11.03.2020 n. 91 l'A.P.S.P. Margherita Grazioli ha ottenuto il rinnovo dell'accredito istituzionale per la funzione residenziale di R.S.A. - Residenza Sanitaria Assistenziale - per n. 187 posti letto e per le funzioni ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale e di punto prelievi per utenti esterni;

accertato inoltre che con determinazione della Provincia di Trento – Servizio politiche sociali 31.03.2022 n. 3162 l'A.P.S.P. Margherita Grazioli ha ottenuto l'accredito ad operare in ambito socio – assistenziale per le aggregazioni funzionali età anziana - residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto;

accertato inoltre che con determinazione della Provincia di Trento – Servizio politiche sociali 01.06.2022 n. 5826 l'A.P.S.P. Margherita Grazioli ha ottenuto l'accredito ad operare in ambito socio–assistenziale per le aggregazioni funzionali: età adulta - residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto;

visto l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che consente la stipulazione di accordi tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici, nella fattispecie il Comune di Trento e l'A.P.S.P. Margherita Grazioli, non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 "quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse

pubblico;

- c) le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;

dato atto che ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 16-bis, comma 2-bis della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, tenuto conto del rispetto delle condizioni e dei principi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti alla missione statutaria quali, nello specifico, l'attività di comune progettazione di interventi mirati a prestare servizi a favore delle categorie di beneficiari in condizione di fragilità appartenenti a determinati territori, promozione sociale e pubblico interesse e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/1990;

visto ed esaminato lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Trento e l'A.P.S.P Margherita Grazioli, nel testo predisposto congiuntamente dal Servizio Welfare e coesione sociale e dall'Azienda M. Grazioli, allegato parte integrante ed essenziale della presente;

rilevato che, di fatto, l'accordo stabilisce e realizza una cooperazione tra le Amministrazioni partecipanti volta a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire in modo efficace, efficiente ed integrato l'obiettivo primario e condiviso consistente nella cura ed assistenza nonché nella valorizzazione del ruolo della persona anziana;

rilevato in particolare che, partendo dall'analisi dei singoli servizi ed interventi così come declinati e strutturati, si evince chiaramente che l'accordo è frutto di un lavoro congiunto e costituisce altresì strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche (in primis socio-assistenziali), che già le due Amministrazioni pubbliche svolgono;

considerate altresì l'affinità, la connessione anche in termini di collegamenti infrastrutturali tra gli edifici interessati dall'accordo rispettivamente di proprietà delle due Amministrazioni e la complementarietà tra le attività e le prestazioni in cui si concretizzano i servizi quali la gestione di posti letto RSA e degli alloggi protetti, la gestione del Centro Diurno e del Centro Servizi per anziani ed il servizio di preparazione pasti integrato dal servizio di trasposto e consegna degli stessi a domicilio dei cittadini residenti nel Territorio Val d'Adige;

ribadita inoltre l'effettiva e sostanziale condivisione di risorse economiche, patrimoniali, personali e conoscitive/esperienziali che l'accordo disciplina imponendo ai contraenti come criterio di azione i principi della reciprocità e della leale collaborazione per rendere disponibili le risorse di ognuno al fine di costruire un sistema integrato basato su una visione unitaria del territorio di appartenenza, ma sempre nel rispetto delle singole specificità e di quanto esistente;

rilevato che l'accordo di cui trattasi non solo ha il pregio di regolamentare in un unico atto e così favorire l'effettiva integrazione tra servizi che, in modo congiunto, le due Amministrazioni prestano alla cittadinanza già da anni, ma anche rappresenta uno strumento concreto sia per favorire in ottica anche innovativa l'invecchiamento attivo sia per incentivare l'integrazione tra servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e la società civile complessivamente intesa coinvolgendo e promuovendo la cittadinanza attiva ed il volontariato;

atteso infatti che, oltre a prestazioni e servizi tradizionali quali la gestione di posti letto RSA, alloggi protetti, Centro Diurno e Centro Servizi con prestazioni di cura e igiene e servizio mensa aperta, anche grazie agli interventi finanziabili con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 5. Componente 2. Linea di investimento 1.1 - sub-investimento 1.1.2, è possibile implementare in due alloggi protetti, da allestire con sistemi domotici innovativi, una progettualità volta a favorire l'autonomia degli anziani non autosufficienti, evitando così ricoveri impropri e l'istituzionalizzazione e promuovendo il rientro a domicilio;

rilevato inoltre che la formalizzazione del nuovo accordo ha già promosso nonché stimolerà in futuro, dando nuovo slancio e particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse esistenti, un ragionamento generale in merito alle attuali esigenze della popolazione anziana o comunque non autosufficiente e che versa in condizioni di fragilità. In particolare si rileva che, anche al fine di prendere atto del costo della vita e per analogia rispetto a quanto da ultimo disposto in merito alla regolamentazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti degli alloggi protetti gestiti dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Civica di Trento, la regolamentazione scaturente dal presente accordo prevede che all'utente rimanga garantita una quota mensile pari all'importo dell'assegno sociale anziché del minimo vitale, con rinvio alla disciplina contenuta nelle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate annualmente dalla Giunta provinciale e da ultimo con deliberazioni 9 ottobre 2009 n. 2422 e 27

novembre 2009 n. 2879;

ritenuto opportuno per nuclei con più di un componente (ad es: marito e moglie) riparametrare la misura dell'importo dell'assegno sociale applicando la scala di equivalenza utilizzata nel sistema degli indicatori Icef e Isee;

ritenuto altresì opportuno, per ragioni di omogeneità, chiarezza, equità e ragionevolezza, estendere la modifica esplicitata al punto precedente anche a favore delle persone inserite negli alloggi protetti gestiti dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beato De Tschiderer, ovvero prevedere che il Comune si impegni ad assicurare a tutte le A.P.S.P. cittadine la differenza tra canone teorico (così come definito dall'Azienda stessa per la mera copertura dei costi) ed il canone effettivo ridotto dal Comune per garantire all'assistito, che comunque è sempre tenuto a partecipare con tutte le entrate e con il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, un importo mensile pari a quello dell'assegno sociale;

rilevato in particolare che il vigente contratto n. 29324 racc. concluso in data 31 dicembre 2018 con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beato De Tschiderer prevede all'art. 9, comma 2 che "Gli ospiti ed utenti sono tenuti a concorrere al pagamento della retta di residenzialità ed ai costi dei servizi non residenziali, in toto o in parte, a seconda dei redditi e/o del patrimonio, come da normativa vigente e secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale" e che con deliberazione della Giunta comunale 26.09.2016 n. 161 sono state estese all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beato De Tschiderer le condizioni vigenti per le altre A.P.S.P. così come integrate con deliberazione della Giunta comunale 12.12.2005 n. 358;

accertato pertanto che trattasi di una misura meramente equitativa in capo esclusivamente al Comune di Trento e che non comporta variazioni al testo della convenzione in essere con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beato De Tschiderer;

rilevato che, per quanto concerne specificatamente la regolamentazione dei rapporti con l'A.P.S.P. Margherita Grazioli, l'Amministrazione comunale oltre a mettere a disposizione il complesso immobiliare "Centro polifunzionale di Povo" garantirà adeguate risorse finanziarie volte a coprire esclusivamente gli effettivi costi sostenuti dall'A.P.S.P. per le attività socio-assistenziali nel rispetto di tutte le prescrizioni che impongono un intervento finanziario a favore di chi versa in particolari condizioni reddituali;

rilevato che l'Azienda concorre alla realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo anche con la messa a disposizione dell'immobile adiacente al Centro polifunzionale adibito in particolare a posti letto RSA e nel quale si concentrano alcuni servizi primari (quali cucina e lavanderia) non esclusivamente dedicati agli ospiti della RSA;

evidenziato inoltre che, al fine di concretizzare in termini operativi il principio di leale collaborazione e di reciprocità che devono guidare la strategia d'azione ed il metodo di lavoro, è prevista la costituzione di una cabina di regia paritaria, che si riunisce almeno a cadenza semestrale ed ogni qualvolta necessario, per:

- sovrintendere alle attività connesse all'attuazione di quanto previsto dall'Accordo;
- agevolare lo scambio reciproco di dati ed informazioni possedute al fine di poter coordinare l'azione di entrambi gli Enti a favore della popolazione anziana;
- contribuire all'elaborazione di eventuali documenti di analisi della situazione della popolazione anziana residente sul Territorio Val d'Adige;
- verificare il puntuale rispetto degli adempimenti oggetto del presente atto individuando gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- risolvere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo;

accertato quindi che l'Accordo integra una forma di cooperazione retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, e non si sostanzia in una serie di prestazioni e controprestazioni strutturate nella logica dello scambio, bensì in una effettiva e sostanziale condivisione di risorse anche finalizzata ad una miglior valorizzazione delle stesse, in una reale divisione di compiti e responsabilità per rispondere in modo efficiente, efficace nonché equo alle diverse esigenze della popolazione anziana;

dato infine atto che l'A.P.S.P. Margherita Grazioli svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione come da dichiarazione di data 20 marzo 2023, nostro prot. n. 88178 di data 21.03.2023, sottoscritta dalla legale rappresentante;

rilevato quindi che tutte e tre le condizioni poste dall'articolo 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, che consente la stipulazione di accordi tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici, sono rispettate sia dal Comune di Trento che dall'A.P.S.P. Margherita Grazioli;

considerato inoltre opportuno, al fine di garantire la continuità socio-assistenziale dei

servizi e degli interventi attualmente in essere, disporre che l'Accordo di durata quinquennale abbia decorrenza dal primo maggio 2023, ancorché nelle more della stipula dello stesso, in quanto in data 30 aprile 2023 giungono a scadenza le convenzioni in essere relative alla gestione del Centro Servizi e degli alloggi protetti richiamate in premessa;

richiamato l'articolo 88 dello Statuto comunale, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipulare con altri Enti pubblici nelle quali sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

richiamato altresì l'articolo 35, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. ove si prevede che "Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.";

rilevato inoltre che la Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme in data 03.11.2022 ha preso atto ed ha espresso parere favorevole in merito alla regolamentazione mediante accordo di collaborazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani oggetto della presente deliberazione;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in seduta congiunta dalla Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione e dalla Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità nella seduta congiunta di data 05 aprile 2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettere e) e g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. al fine di consentire l'immediata stipula del presente Accordo;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una

unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione predisposto congiuntamente dal Servizio Welfare e coesione sociale e dall'A.P.S.P. Margherita Grazioli nel testo di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, al fine di regolare i rapporti fra il Comune di Trento e l'A.P.S.P. Margherita Grazioli di Povo, con decorrenza dal 01.05.2023 e scadenza il 30.04.2028, per gli interventi socio-assistenziali (sia residenziali che non residenziali) a favore di persone anziane e adulte in condizione di limitata autonomia;
2. di rinviare a successivi provvedimenti di competenza della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale l'impegno della spesa e l'accertamento dell'entrata ai pertinenti capitoli di bilancio;
3. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare lo schema di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con l'A.P.S.P. Margherita Grazioli;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata digitale, la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
5. di indicare quale Responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
6. di estendere anche alle persone inserite negli alloggi protetti gestiti dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beato De Tschiderer le condizioni e le modalità di compartecipazione alla spesa definite in premessa (con relativa scala di equivalenza) per renderne omogenea l'applicazione in tutti gli alloggi protetti del Comune di Trento;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE IN CONDIZIONE DI LIMITATA AUTONOMIA. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) MARGHERITA GRAZIOLI DI POVO. SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PERIODO 01.05.2023 - 30.04.2028.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 27

**Favorevoli:** n. 27 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, El Barji, Filosi, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zanetti C., Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

**Non votanti:** n. 0

Trento, addì 27.04.2023

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 14 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE IN CONDIZIONE DI LIMITATA AUTONOMIA. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) MARGHERITA GRAZIOLI DI POVO. SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PERIODO 01.05.2023 - 30.04.2028.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 18 aprile 2023

Servizio Welfare e coesione sociale  
La Dirigente  
dott.ssa Sabrina Redolfi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 14 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE IN CONDIZIONE DI LIMITATA AUTONOMIA. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) MARGHERITA GRAZIOLI DI POVO. SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PERIODO 01.05.2023 - 30.04.2028.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 18.04.2023